



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 00383070463

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE: TOTALE ELIMINAZIONE DEI CERTIFICATI NEI RAPPORTI CITTADINO-PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IL SINDACO

Visto l'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012);

Vista la Direttiva n. 14/2011 del Ministero della Pubblica amministrazione e della semplificazione in materia di "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della Legge 12 novembre 2011 n. 183" ;

Visti gli artt. 40, 43, 44 bis, 46,47, 72 e 74 del D.P.R. n.445/2000;

RENDE NOTO

Dal 1° gennaio 2012 è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Scuole, Università, Prefetture, Questure, Camere di Commercio, INPS ecc) e gestori o esercenti di pubblici servizi (Enel, Poste, Ferrovie, ecc.) richiedere certificati a cittadini ed imprese.

Si afferma definitivamente il principio che, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i certificati sono completamente eliminati e sostituiti sempre dalle autocertificazioni, mentre le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione restano valide solo nei rapporti tra privati.

Ciò premesso, i certificati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e recheranno, a pena di nullità, la seguente dicitura:

"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del D.P.R.445/2000.

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono pertanto tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 d.p.r.445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

❖ **Che cos'è la dichiarazione sostitutiva (autocertificazione)?**

L'autocertificazione è una semplice dichiarazione che attesta una serie di fatti, stati e condizioni, firmata dall'interessato senza bisogno che la firma venga autenticata e deve essere presentata insieme ad una fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

L'autocertificazione sostituisce definitivamente i certificati ed ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce (Art. 48 D.P.R. n. 445/2000).

La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarla, riservandosi la possibilità di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità del contenuto.

Nel rapporto con un soggetto privato, il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest'ultimo: i privati, infatti, possono accettare l'autocertificazione, ma non sono obbligati dalla legge.

Di norma ogni pubblica amministrazione deve predisporre e mettere a disposizione del pubblico i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive (autodichiarazioni) ovvero prevedere tale possibilità nella modulistica prevista per la richiesta dei vari servizi. In ogni caso è possibile utilizzare un foglio di carta semplice, indicare le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) scrivere la dichiarazione e sottoscrivere (anche non alla presenza dell'impiegato). A ciascuna di esse deve essere allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax, tramite incaricato, a mezzo posta e via telematica, unendo copia non autenticata di un documento di identità. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.

❖ **Cosa si può autocertificare?**

Dati anagrafici e di stato civile: Luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato civile (celibe/nubile, coniugato, vedovo, stato libero), stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio/a, morte del coniuge, del genitore, del figlio, ecc.. Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile (Es: maternità, paternità, separazione o comunione di beni).

Titoli di studio, qualifiche professionali: iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, appartenenza a ordini professionali, titolo di studio, titolo di specializzazione, titolo di aggiornamento, titolo di abilitazione, titolo di formazione, titolo di qualifica tecnica, esami sostenuti.

Situazione reddituale, economica e fiscale: Reddito, situazione economica, assolvimento obblighi contributivi, possesso e numero del codice fiscale, possesso e numero di partita Iva e qualsiasi dato contenuto nell'anagrafe tributaria, stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente.

Posizione giuridica: Legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, tutore, curatore, non aver riportato condanne penali, non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato

domanda di concordato, non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale, non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

Altri dati: Iscrizioni ad associazioni o formazioni sociali, posizione agli effetti degli obblighi militari, comprese le situazioni del foglio matricolare, qualità di vivenza a carico.

❖ **Cittadini non italiani**

Per i cittadini della comunità europea si applicano le stesse regole previste per i cittadini italiani. I cittadini non appartenenti all'unione europea residenti in Italia possono utilizzare le autocertificazioni solo qualora si tratti di comprovare stati e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione di straniero (Art. 3 D.P.R. n. 445/2000).

❖ **Diritti e doveri**

La mancata accettazione dell'autocertificazioni costituisce violazione dei doveri di ufficio da cui possono derivare sanzioni disciplinari per il dipendente.

In caso di dichiarazione falsa, il cittadino può subire una condanna penale e decade dagli eventuali benefici ottenuti.

❖ **Costi**

L'autocertificazione è gratuita e quindi non ci sono costi quali imposta di bollo e diritti.

❖ **Che cos'è la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà?**

E' una dichiarazione che riguarda fatti, stati e qualità personali non compresi nell'elenco delle autocertificazioni che siano a diretta conoscenza dell'interessato oppure relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza e renda nel proprio interesse. Sostituisce anche l'attestazione di conformità all'originale della copia di un documento conservato e rilasciato da una Pubblica amministrazione, della copia di una pubblicazione, di titolo di studio e di servizio.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte alle amministrazioni e ai gestori di pubblici esercizi non sono soggette all'autenticazione della sottoscrizione, in quanto sono sottoscritte davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione o inviate con fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Porcari, 30 dicembre 2011

**IL SINDACO
ALBERTO BACCINI**